



DICASTERIUM  
DE LEGUM TEXTIBUS

Circa alcune questioni relative alle funzioni dell'amministratore e del vicario parrocchiale

Prot. N. 18748/2025

Città del Vaticano, 21 ottobre 2025

Rev.mo Padre,

nella Sua lettera Prot. N. SG 251/2025, ha sottoposto a questo Dicastero diverse questioni relative alle funzioni dell'amministratore parrocchiale, nonché al vicario parrocchiale nominato per assisterlo. Dopo un attento studio dei punti sollevati, questo Dicastero trasmette le seguenti osservazioni:

L'amministratore parrocchiale, pur esercitando in modo provvisorio gli stessi doveri e diritti del parroco, sulla base del can. 540, § 1 CIC, non può essere considerato equivalente al parroco sul piano istituzionale. Per questo motivo, come indicato dalla Congregazione per il Clero nel 2020 *"è illegittimo che il vescovo diocesano nomini un amministratore parrocchiale e lo lasci in tale incarico per un lungo periodo, superiore a un anno, o addirittura, in modo stabile, evitando di provvedere alla nomina del parroco"* (Congregazione per il Clero, istr. *La conversione pastorale*, del 22 giugno 2020, n. 75).

La nomina di un vicario parrocchiale per una parrocchia gestita provvisoriamente da un amministratore parrocchiale è effettuata dall'autorità competente, che normalmente è il vescovo diocesano (cfr. can. 547 CIC).

Secondo il can. 1110 § 1 CIC, il parroco gode *ex-officio* di facoltà per assistere ai matrimoni nella parrocchia a lui affidata. Invece, il vicario parrocchiale deve ricevere tali facoltà dall'Ordinario del luogo o dal rispettivo parroco (cfr. can. 1111 CIC).

Nella speranza di aver risposto al Suo quesito, Reverendissimo Padre, Le porgiamo i nostri più rispettosi saluti, in unione di preghiera sotto lo sguardo benevolo di Cristo, fonte di ogni saggezza e luce.

Suo dev.mo *in Domino*,



✠ JUAN IGNACIO ARRIETA

*Segretario*



MARKUS GRAULICH

*Sottosegretario*